

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale  
"7 Virtual Jazz Club APS-ETS"  
Ente del Terzo Settore.

## **Titolo I Costituzione e Finalità**

### **Art. 1 Denominazione, sede e durata**

1.1. È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), e successive modificazioni e delle altre norme speciali vigenti in materia, l'Associazione non riconosciuta, Ente del Terzo Settore non commerciale, che assume la denominazione "7Virtual Jazz Club APS-ETS" (a cui ci si riferisce da ora in poi in questo testo semplicemente con il termine "Associazione").

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) ed ETS (Ente del Terzo Settore), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

1.2. L'Associazione ha sede legale a Ferrara, Via Pietro e Maria Curie n.10 interno 6, e potrà istituire sedi secondarie ed impianti distaccati, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità. Si intende come sede secondaria una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

1.3. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

### **Art. 2 Finalità**

2.1. L'Associazione, Ente del Terzo Settore in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro ed è ispirata a principi di democrazia e attività di promozione, solidarietà e utilità sociale.

L'Associazione non pone alcuna restrizione di cittadinanza, colore, sesso, religione, estrazione sociale o nascita ai propri associati ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.

L'Associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale del presente statuto.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

2.2. L'impegno dell'associazione sarà rivolto alle seguenti finalità specifiche:

- veicolare la Cultura con attività divulgative e didattiche, attraverso una continua collaborazione con le più importanti scuole d'arte e conservatori di musica (nazionali e internazionali);
- promuovere e diffondere l'interesse nei confronti della musica e delle arti figurative, incoraggiare tutti i membri della società ad approcciarsi ad esse, dare la possibilità a giovani e meno giovani di farsi conoscere sul territorio e soprattutto all'estero, attraverso interscambi culturali con altri paesi del mondo;
- avviare iniziative innovative di comunicazione e promozione sociale via web.

### **Art. 3 Attività**

3.1 Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione esercita e organizza in via principale **attività di interesse generale** secondo quanto previsto dall'art.5 del decreto legislativo n.117/2017 e successive modificazioni:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- ivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, le attività istituzionali ricomprese in quelle di interesse generale di cui sopra e svolte in via principale sono le seguenti:

- a. organizza e gestisce attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
- b. Promuove, organizza e gestisce corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che i giovani.
- c. Favorisce e organizza manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica.
- d. Promuove la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali prevalentemente di musica jazz, ma aperta anche ad altri generi e sottogeneri, coordinandone le attività.
- e. Svolge attività editoriale e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione di periodici, riviste, testi musicali ecc., per la diffusione e divulgazione dell'attività dell'associazione.
- f. Attiva iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita.
- g. Collabora con artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statutari.
- h. Stipula contratti con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, altre associazioni di settore, nonché service audio-luci a supporto delle proprie attività.
- i. Svolge ogni altra operazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

3.2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, potrà esercitare ogni altra attività diversa da quelle istituzionali a condizione che sia consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti, secondaria e

strumentale rispetto alle attività di interesse generale (tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività), in quanto funzionale al raggiungimento degli scopi associativi.

Nello specifico l'Associazione potrà svolgere in via sussidiaria e secondaria le seguenti attività:

- a) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire strutture culturali e ricreative, con annesso verde pubblico o attrezzato, collaborare con lo svolgimento di laboratori artistici, culturali ed ambientali nonché manifestazioni ed iniziative culturali, musicali, ricreative, sportive ed assistenziali;
- b) Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente in occasione di manifestazioni culturali, musicali, sportive e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e familiari;
- c) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Ulteriori attività, diverse da quelle istituzionali, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, potranno essere individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4 Gestione delle attività organizzate**

4.1 Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117 /2017 e successive modificazioni.

4.2. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche. Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4.3. Per la gestione delle attività organizzate, l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, anche dei propri associati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.117/2017 all'art.16 e nel rispetto dei limiti previsti dall'art.17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, in conformità al successivo art.36, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

4.4. Nel caso in cui i ricavi conseguiti, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, saranno pubblicati annualmente ed aggiornati sul sito internet dell'associazione o in ogni caso sul sito internet della rete associativa cui si aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati conformemente a quanto stabilito dall'art.14 del Codice terzo Settore.

### **Titolo III Funzionamento**

#### **Art. 5 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili**

5.1. L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre).

5.2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio, che deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

5.3. Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5.4. Il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere trasmesso per via telematica a tutti i Soci all'indirizzo risultante dal libro dei Soci e quindi depositati presso la sede dell'Associazione per i venti giorni precedenti l'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci che lo desiderino. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente: l'Associazione si impegna a fornire le suddette copie con celerità e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta.

5.5 Ai sensi dell'art.13 comma 3 del CTS il bilancio d'esercizio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro viene redatto nella forma di rendiconto per cassa e depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 6 Bilancio Sociale**

6.1 Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 7 Patrimonio e fondo di dotazione iniziale**

7.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da donazioni, elargizioni, lasciti o contributi da parte di Enti pubblici, privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, da quote di partecipazioni societarie, da obbligazioni e altri titoli pubblici, dal fondo di riserva (se presente), da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

7.2. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.3. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di euro 500,00 (cinquecento/00). I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso.

7.4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

7.5. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

#### **Art.8 Fonti di finanziamento**

8.1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali di tesseramento dei soci;
- rendite e proventi della gestione del patrimonio;
- contributi, rimborsi e ricavati della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi ai sensi art.7 D.Lgs.117/2017;
- entrate derivanti da attività promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali concorsi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- contributi di soci e di altre persone fisiche;
- contributi di Enti Pubblici e privati, inclusi i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- convenzioni con Enti Pubblici;
- erogazioni liberali;
- titoli di solidarietà;
- proventi derivanti da attività commerciali marginali ai sensi dell'articolo 3.2 del presente statuto;

8.2. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

#### **Art.9 I Libri dell'Associazione, pubblicità e trasparenza della comunicazione e degli atti associativi**

9.1 Oltre alla tenuta delle scritture contabili prescritte dagli artt.13 e seguenti del D.Lgs. n.117/2017, l'Associazione si dota dei seguenti libri sociali previsti dalla normativa vigente:

1. Libro degli associati
2. Libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee degli associati
3. Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo
4. Libro delle adunanze e deliberazioni degli eventuali altri Organi sociali (Organo di Revisione)
5. Registro dei volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa, tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Si riserva la possibilità di formare la documentazione relativa all'amministrazione dell'Associazione in formato digitale, nei limiti di legge.

9.2 Le scritture contabili nonché i Libri dell'Associazione sono conservati presso la sede dell'associazione e consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare al Consiglio Direttivo. La richiesta deve essere formulata per iscritto, anche in formato elettronico, con raccomandata, pec o altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e con un preavviso di almeno quindici giorni. Entro trenta giorni dalla richiesta il Consiglio Direttivo comunica al richiedente tempi e modi della consultazione.

#### **Titolo IV I soci**

##### **Art. 10 Adesione all'Associazione**

10.1. Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione del fondo di dotazione iniziale; sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

10.2. Possono essere associati all'Associazione sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche e/o altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro né economico, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

10.3. Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

10.4. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, ovvero l'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

10.5. Chi intende aderire all'Associazione può presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio Direttivo con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento anche con strumenti informatici, il contestuale versamento della quota associativa e l'osservanza delle seguenti indicazioni:

- nome e cognome o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, domicilio e indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- dichiarazione di aver preso visione e di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne Statuto, Regolamenti e Delibere adottate dagli organi dell'associazione.

I candidati soci non possono essere presenti alle adunanze dell'Assemblea in cui si discuterà della loro ammissione. È compito del Consiglio Direttivo, esaminare la domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo delibera entro 90 giorni, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La domanda di adesione del socio potrà essere:

a) deliberata con ammissione e successiva iscrizione nel libro degli associati. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

b) deliberata con NON ammissione, e successiva comunicazione all'interessato il rigetto della domanda. Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, motiva la deliberazione di rigetto della domanda e lo comunica all'interessato. In caso di NON ammissione a socio l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 60 giorni, e chiedere il riesame della domanda all'Assemblea Ordinaria dei soci la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

10.6. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

10.7. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

#### **Art. 11 Le quote associative**

11.1. La quota associativa corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

11.2. Le quote associative sono annualmente determinate, con voto a maggioranza semplice da parte del Consiglio Direttivo. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

#### **Art. 12 Diritti e doveri dei soci**

12.1. Tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri nei confronti dell'Associazione.

12.2. La qualifica di associato conferisce il diritto a: partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla nomina degli organi

direttivi dell'Associazione, all'approvazione dei bilanci; godere dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

12.3. Gli associati hanno il dovere di: sostenere le finalità dell'Associazione; osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi; astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione; a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione; ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta; a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

### **ART.13 Cessazione della qualifica di associato**

13.1 La perdita della qualifica di associato avviene per i seguenti motivi:

13.1.1. Decadenza, in caso di morte o per il mancato pagamento per un anno della quota associativa annuale. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

13.1.2. radiazione, conseguente a comportamento contrastante con lo Statuto, i Regolamenti o le finalità dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione per radiazione dell'associato con voto unanime dei presenti, e lo notifica con tempestività all'interessato, assieme alle motivazioni per le quali il provvedimento è stato preso. Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di sospensione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato. L'associato colpito da esclusione può ricorrere al Collegio dei Revisori dei Conti, fermo restando il suo diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

13.1.3. recesso, richiesto dal Socio tramite domanda scritta inoltrata al Consiglio Direttivo. Il recesso su richiesta dell'associato ha effetto immediato nel caso in cui si tratti di motivata giusta causa. In tutti gli altri casi ha effetto dopo il trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha ricevuto la richiesta scritta attestante la volontà di recesso.

13.2. In caso di recesso, decadenza, revoca, radiazione, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota associativa annuale o qualsiasi altro contributo economico elargito in favore dell'associazione.

13.3. L'ex Socio che abbia perso la qualifica di associato per decadenza o recesso può inoltrare nuovamente domanda di adesione all'Associazione a partire dall'esercizio successivo a quello di esclusione. Un ex Socio che abbia perso la qualifica di associato per radiazione non può inoltrare nuovamente domanda di adesione all'Associazione.

## **Titolo V Organi dell'Associazione**

### **Art. 14 Organi sociali**

14.1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci

-il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)

-il Presidente

-l'Organo di Controllo e Revisore legale dei conti (nei casi di superamento dei limiti previsti ex art.30 e 31 D.Lgs.117/2017).

15.2. Nelle riunioni degli Organi Sociali tutti i partecipanti aventi diritto al voto possono proporre nuove votazioni, ma qualora queste riguardassero punti non indicati preventivamente in modo esplicito tra le materie da trattare (ordine del giorno) allora la votazione è rinviata di diritto alla riunione successiva.

### **Art.15 Assemblea dei Soci**

15.1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere convocata in sessioni sia ordinarie che straordinarie. E' composta da tutti i Soci dell'Associazione in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione, iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24 del D.lgs. n.117/2017. Essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

15.2. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea, sia in via ordinaria che In via straordinaria, è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, o dall'organo deputato alla revisione legale se distinto dall'Organo di Controllo.

15.3. È prevista la possibilità di partecipare alle Assemblee anche da remoto in modalità video conferenza. In tal caso la riunione deve essere svolta con modalità che garantiscano l'identificazione dei presenti e l'esercizio del diritto di voto.

15.4. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, qualora esista; altrimenti da un altro membro del Consiglio Direttivo o infine da qualsiasi altro Socio con diritto di voto, che ne faccia richiesta, in entrambi i casi con precedenza al Socio da maggior tempo e, secondariamente, più anziano. Il Segretario redige processo verbale delle votazioni e di quanto esplicitamente richiesto dai Soci. Il verbale deve essere letto integralmente seduta stante prima dello scioglimento dell'adunanza e deve essere controllato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

15.5. In particolare, l'Assemblea delibera in via ordinaria:

- sull'approvazione del bilancio sociale e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- sulla destinazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
- sull'approvazione del programma di attività dell'associazione(eventuale);
- sulle altre materie poste eventualmente all'ordine del giorno;
- sull'elezione e la revoca dei componenti gli organi sociali e dei relativi compensi;
- sull'elezione e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e del relativo compenso;
- sull'approvazione e/o la modifica dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- la definizione delle quote associative annue, su proposta del Consiglio Direttivo;



- l'ammissione in via definitiva dei candidati Soci o, qualora interpellata, l'esclusione dei Soci o la riezione di una candidatura a socio;
- su quanto proposto dal Consiglio Direttivo.

15.6. In via straordinaria l'assemblea delibera:

- sulle proposte di modificazioni dell'Atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

15.7. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, di norma e salvo i casi diversamente specificati in questo Statuto, in prima convocazione con la partecipazione diretta o la rappresentanza per delega della maggioranza degli associati aventi diritti di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno ad un giorno di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti ed il voto è espresso in forma palese, tranne se abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o se il voto segreto venga richiesto da almeno un quarto dei partecipanti. Tutti i Soci hanno diritto ad uno ed un solo voto. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

15.8. L'assemblea in via straordinaria è regolarmente costituita e deve essere adottata in prima convocazione, con la partecipazione ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora in seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno una settimana dalla seconda, qualsiasi sia il numero dei partecipanti ed il voto favorevole a maggioranza dei presenti.

15.9 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si rinvia all'art. 24 dello Statuto.

15.10 Il voto degli aventi diritto è esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita unicamente ad altro Socio che abbia già diritto di voto. Ciascun delegato può farsi portatore al più di una delega.

## **Art. 16 Consiglio Direttivo**

16.1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra le persone fisiche associate da almeno 90 giorni alla data di convocazione dell'assemblea.

16.2. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi rimangono in carica fino alla naturale scadenza dell'organo e comunque fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'anno di scadenza. Entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

16.3. Il Consiglio Direttivo provvede, nella prima adunanza, ad eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente (opzionale), il Segretario ed il Tesoriere.

16.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i due terzi dei suoi componenti o dal Revisore legale dei Conti. La convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, qualora questa fosse disposta, e l'indicazione delle materie da trattare (ordine del giorno). La convocazione viene inviata tramite comunicazione telematica a tutti i membri del Consiglio Direttivo ed al Revisore legale dei Conti se nominato, all'indirizzo mail comunicato ed indicato nel Libro dei Soci. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. È prevista la possibilità di partecipare alle Assemblee del Consiglio Direttivo anche da remoto in modalità video conferenza. In tal

caso la riunione deve essere svolta con modalità che garantiscano l'identificazione dei presenti e l'esercizio del diritto di voto.

16.5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo, incluso il caso di ripetute assenze ingiustificate, di un membro del Consiglio Direttivo, la sostituzione spetta al soggetto titolare del potere di nomina, ovvero all'assemblea dei soci. Il consigliere che viene eletto in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea dei soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

16.6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio: la nomina del Presidente, del Vicepresidente (opzionale), del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti; curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; redigere il rendiconto economico-finanziario; predisporre gli eventuali regolamenti interni; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività associativa; deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati; nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compreso la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento; deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione; mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio; elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati; vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

16.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se esiste, infine dal membro del Consiglio Direttivo che sia Socio da maggior tempo e, secondariamente, più anziano.

16.8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e adotta deliberazioni a maggioranza semplice. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta.

16.9. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

16.10. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti entro la fine della riunione dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

16.11. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi componenti, oppure, a mezzo del Presidente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

16.12. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

16.13. I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

16.14. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

#### **Art. 17. Rinnovabilità delle cariche**

17.1. Le cariche che in base al presente Statuto vengono eventualmente attribuite in relazione a situazioni contingenti (ad esempio presidenti o segretari verbalizzanti nominati in occasione di Assemblee o riunioni del Consiglio Direttivo) hanno termine con l'evento per le quali sono state disposte e sono rinnovabili anche nelle stesse persone.

17.2 Tutte le altre cariche previste nel presente Statuto (Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Segretario, Tesoriere, Revisore dei Conti) hanno durata di tre anni sono rinnovabili e le persone nominate sono rieleggibili dall'assemblea dei soci. L'Assemblea mantiene sempre e comunque la facoltà, nella sua sovranità, di annullare qualsiasi carica in qualsiasi momento, anche su mozione di un singolo Socio.

#### **Art. 18 Il Presidente**

18.1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio. Su deliberazione dell'assemblea dei soci il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad altre persone, anche estranee al Consiglio stesso.

18.2. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

18.3. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente, al Consigliere che sia Socio da maggior tempo o, secondariamente, più anziano. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al sostituto convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 19 Organo di Controllo**

19.1 Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.117/2017 e successive modificazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 20-Revisore Legale Dei Conti (nei casi previsti)**

20.1. Nei casi previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.117/2017, l'Assemblea dei soci deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 19 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

### **Art. 21. Segretario e Tesoriere**

21.1. Il Segretario verbalizza le votazioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo nonché gli interventi di chi ne fa espressa richiesta.

21.2. Il Tesoriere ha l'incarico di conservare la cassa sociale dell'Associazione e ne cura la gestione, ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili e dell'inventario dei beni dell'associazione; assolve agli obblighi fiscali e contributivi; predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile.

## **Titolo VI Disposizioni varie e finali**

### **Art. 22 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore**

22.1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117 /2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

22.2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

### **Art. 23 Rimandi al codice-civile e alla normativa di settore**

24.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 117 /2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

### **Art. 24 Scioglimento dell'Associazione**

24.1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

24.2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117 /2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

24.3. A tal fine l'Assemblea convocata in via straordinaria nominerà un Collegio dei Liquidatori, anche monocratico. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

### **Art. 25 Norma transitoria.**

25.1. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.